Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 16 giugno 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8502

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 novembre 1959
registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1960
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PERABO' Pier Luigi, nato a Milano l'8 giugno 1915, partigiano combattente. — Durante il combattimento per la liberazione di Tuzla portatosi arditamente in zona battuta dall'artiglieria tedesca trascinava con l'esempio i suoi uomini all'attacco di una munita posizione nemica espugnandola dopo un violento corpo a corpo. — Tuzla (Jugoslavia), 15 giugno 1944.

(5893)

Decreto presidenziale 10 aprile 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1967
registro n. 62 Esercito, foglio n. 243

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pag. 523):

DE FEO Giovanni, da Maddaloni (Caserta), tenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 341 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pag. 4657):

VITTOZZI Vincenzo, da Napoli, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pag. 6577):

CAPALDI Lorenzo, da Bitonto (Bari), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pag. 1268):

NICOLIS Stefano, da Nogarole Rocca (Verona), sottotenente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6399)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1967, n. 393.

Determinazione delle somme da versare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1966 — periodo 1° luglio-31 dicembre 1966 — e per quello 1967, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è rispettivamente fissato in 29,5 e 59 miliardi di lire.

Tali somme saranno inscritte negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per i cennati anni finanziari a seconda della rispettiva competenza e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'importo di lire 59 miliardi relativo all'anno 1967 è comprensivo della somma di lire 7.300.000.000 da versare dal Ministero del tesoro direttamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per conto dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Per gli anni finanziari 1966 e 1967 agli oneri relativi si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato per gli stessi anni 1966 e 1967 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394.

Scuola archeologica italiana in Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente alinea *a*) si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola su giudizio del direttore.

Art. 3.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore, presidente del Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;

d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità della Scuola.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro per la pubblica istruzione o dalla maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. E' scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro per la pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Egli è tenuto a presentare al Ministro ogni anno una relazione sull'attività scientifica della Scuola. Per i suoi compiti scientifici può avvalersi della collaborazione di scienziati e di esperti. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepirà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

Art. 8.

Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonchè la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

Indipendentemente da tale dotazione organica della Scuola, il direttore potrà richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la Scuola stessa, di non più di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il comando, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. Nel decreto di comando sarà fissata l'indennità da corrispondere per il servizio all'estero.

Art. 9.

Il controllo della gestione della Scuola è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

Art. 10.

Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;

c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Art. 11.

Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di Enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

Art. 12.

La Scuola può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 novembre successivo ai fini della dovuta approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 aprile successivo, per l'approvazione definitiva.

I conti consuntivi della Scuola dall'esercizio 1949-50 in poi sono soggetti, per l'approvazione definitiva, alle norme stabilite dalla presente legge.

Art. 15.

Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 395.

Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il Collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso è nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse.

I revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396.

Ordinamento della professione di biologo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titolo professionale

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Oggetto della professione

Formano oggetto della professione di biologo:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4.

Segreto professionale

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

Art. 5.

Requisti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza in Italia.

Art. 6.

Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

Art. 7.

Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

Modalità di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *d*) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito lo esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 11.

Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 12.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale

Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Art. 13.

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro per la grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 14.

Tessera di riconoscimento

Il presidente del Consiglio dell'Ordine rilascia a ciascuno iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Art. 15.

Ordine nazionale dei biologi

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei biologi.

Art. 16.

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 17.

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 18.

Riunioni del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 19.

Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 20.

Scioglimento del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo che lo coadiuva nello esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

Art. 21.

Consiglio nazionale dei biologi

Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell'albo a norma degli articoli seguenti.

Art. 22.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

Art. 23.

Termini del ricorso

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 24.

Contenuto del ricorso

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale dei biologi. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei biologi.

Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 25.

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato al Consiglio dell'Ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio dell'Ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazionale dei biologi il ricorso ad esso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonchè, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

Art. 26.

Trattazione del ricorso

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.

Art. 27.

Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio nazionale dei biologi non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

Qualora il Consiglio nazionale dei biologi ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale dei biologi.

Art. 28.

Decisione del ricorso

La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale dei biologi ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera *c*) dell'articolo 24 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Art. 29.

Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nello elenco speciale nonchè in materia disciplinare o di eleggibilità possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il Collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di Consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui Collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

Art. 30.

Elettorato

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei biologi sono rieleggibili.

Art. 31.

Elezione del Consiglio dell'Ordine

L'elezione del Consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

Art. 32.

Elenco degli elettori - Seggio elettorale

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dallo esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 33.

Composizione del seggio elettorale

Il presidente del Consiglio dell'Ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del Consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 34.

Votazione

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, con il timbro dell'Ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

E' ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del Consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Art. 35.

Scrutinio

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 36.

Diritto di opzione - Sostituzione

Qualora un membro del Consiglio nazionale dei biologi risulti eletto membro del Consiglio dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche. In mancanza si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio dell'Ordine.

Per la sostituzione il Consiglio dell'Ordine provvede a norma dell'articolo 39 della presente legge.

Art. 37.

Elezione del Consiglio nazionale dei biologi - Opzione

Per la elezione dei membri del Consiglio nazionale dei biologi, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

Il membro del Consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

Art. 38.

Comunicazioni dell'esito delle elezioni

Il presidente del seggio, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio dell'Ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 39.

Riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 40.

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio dell'Ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui allo articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio dell'Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 41.

Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 42.

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provedere a nuove elezioni.

Art. 43.

Sanzioni disciplinari

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;
2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando lo iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 29 della presente legge.

Art. 44.

Procedimento disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine, e all'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 45.

Tariffe professionali

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del Consiglio dell'Ordine.

Art. 46.

Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Art. 48.

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi

La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale dei biologi è compiuta da una Commissione nominata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La Commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 51.

Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — GUI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **397**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Siena.

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Siena con atto per notaio E. Campanini di Siena n. 45635 di repertorio, in data 6 ottobre 1965, di un appezzamento di terreno di mq. 2870, sito in detto Comune, da utilizzare per la costruzione della nuova sede dell'Ufficio del genio civile.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. **398**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Macerata.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Macerata con atto 27 novembre 1957, n. 1207 di repertorio, rogato dal notaio O. Borri di Pollenza, di un appezzamento di terreno di mq. 200 sito in Macerata (ex fondo Canaletti), da adibire alla costruzione della sede degli uffici delle Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. **399**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, avente per oggetto una casa sita in Livorno, disposto dalla defunta signora Guidelli Elena, vedova Zaccari, nei termini e con l'obbligo di cui al testamento olografo della *de cuius* in data 8 settembre 1962, pubblicato con verbale a rogito dott. Enrico Masini, notaio in Milano, in data 29 gennaio 1964, n. 14.134 di repertorio, numero 5035 progr.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **400**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Andrea Apostolo con quella di S. Lorenzo Martire, nel comune di Camino al Tagliamento (Udine).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Straccis del comune di Camino al Tagliamento (Udine), con quella di San Lorenzo Martire, in frazione Bugnins dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1963, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto la nota n. 5974/67 del 21 gennaio 1967, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il sig. Carlo Lami quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in seno al Consiglio di ammi-

nistrazione dell'Istituto predetto a seguito delle dimissioni dall'incarico confermate dal consigliere sig. Angelo Fantoni con nota 22 novembre 1966;

Ritenuta la opportunità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla sostituzione richiesta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Carlo Lami è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione del signor Angelo Fantoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1967

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1967
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 315

(6050)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Modifica della tabella di classificazione annessa alla legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori del 10 febbraio 1962, n. 57.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, che consente la modifica della tabella delle classificazioni annessa alla legge stessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici su proposta del Comitato centrale per l'Albo predetto;

Visti i decreti ministeriali div. 33ª, in data 10 giugno 1963, n. 832 e 22 febbraio 1964, apportanti modifiche alla suddetta tabella di classificazioni;

Visto il verbale della riunione del 28 febbraio 1966, nella quale il Comitato centrale ha deciso di proporre la istituzione di una nuova categoria di iscrizione da aggiungere in calce alla esistente tabella distinguendola con il n. XXIII, e con la seguente formulazione: « Opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia di cui alla categoria XVII »;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la cennata proposta del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori;

Decreta:

La tabella di classificazioni per le iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori, descritta nelle premesse, è modificata con l'istituzione di una nuova categoria di iscrizione distinta con il n. XXIII e con la seguente formulazione:

« Opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia di cui alla categoria XVII ».

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(6176)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio e fissa in tre anni la durata in carica dei membri componenti la Commissione stessa;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il proprio decreto ministeriale 14 ottobre 1963, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del triennio di durata in carica;

Viste le designazioni delle Associazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato on.le Ettore Calvi, è composta come segue:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei Rapporti di lavoro;

Guerrieri prof. Danilo, reggente la Direzione generale del collocamento della manodopera;

Roselli dott. Ferdinando, direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale;

Mambelli Elda, Maraviglia Vittorio, Ulivi Giuseppe, Molinari Antonio, Guidi Eugenio, Pepitoni Barbara, Di Marino Adolfo, in rappresentanza dei lavoratori;

Angeleri dott. Massimo, Faini dott. Raffaele, Ricciardi dott. Stelio, Binaghi dott. Mario, De Cillis avvocato Matteo, Basso Luigi e Albanese dott. Gaetano, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio sono disimpegnate dal dott. Scozzarella Ernesto, consigliere di 1ª classe, e quelle di vice segretario dal dott. Di Renzo Sirio, direttore di divisione e dal dott. Gorgoni Francesco, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1967
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 15

(6104)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta In.Fa.Ti. S.r.l. delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella propria officina farmaceutica sita in Pavia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4117 in data 14 settembre 1966, con il quale la ditta In.Fa.Ti. - S.r.l. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Pavia, via Brambilla n. 31, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici, limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale sterilizzabili in autoclave, soluzioni per inalazioni, polveri, compresse, confetti, sciroppi, gocce, colliri, supposte, ovuli e pomate;

Vista la lettera in data 20 aprile 1967, con la quale il curatore fallimentare della ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica della ditta in parola con il decreto citato nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, nei confronti della ditta In.Fa.Ti. - S.r.l. le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Pavia, via Brambilla n. 31, specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse con il decreto ministeriale n. 4117 in data 14 settembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6109)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965 relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 1110 del 18 maggio 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il Consiglio provinciale di Cosenza ha eletto suo presidente il prof. Antonio Guarasci, in sostituzione del comm. Sergio Pizzini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il comm. Sergio Pizzini con il prof. Antonio Guarasci, eletto presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Antonio Guarasci è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione del commendatore Sergio Pizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(5968)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Autorizzazione alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Reggio Emilia e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Reggio Emilia e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica dei confini della zona di divieto di caccia e uccellagione denominata Giannecchia, Gravina del Monte, Mozzone e Zacchieri sita nei comuni di Cisternino e Fasano (Brindisi).

Con decreto ministeriale 29 maggio 1967, a parziale modifica di quanto disposto dal decreto ministeriale 19 agosto 1966, i confini della zona denominata Giannecchia, Gravina del Monte, Mozzone e Zacchieri sita nei comuni di Cisternino e Fasano, vengono modificati come segue:

nord est: dalla strada vicinale Sotto i Monti-Masseria Chiancudda-Masseria Conticello-Masseria Monte Pizzuto per Pirnello piccolo e sino all'incrocio con la carreggiabile Masseria Capese - strada statale n. 16;

nord ovest: dalla strada vicinale statale n. 16 - Masseria Capece, dall'incrocio con quella per Pirnello piccolo, strada Masseria Purgatorio-Tratturo Giannecchia Grande-Piette Palombo;

sud ovest: dal tratturo Piette Palombo-Pistone-Tufara con tratto provinciale per Gravina del Monte;

sud est: dalla strada vicinale il Monte-Monte Peppe Sole-Sotto i Monti.

(5908)

Estensione del divieto di caccia e uccellagione ad altre specie di selvaggina nel territorio dei comuni di Fornovo Taro, Medesano e Collecchio (Parma).

Con decreto ministeriale 29 maggio 1967, a parziale modifica del decreto ministeriale 29 novembre 1966, sono vietati sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, fino al 30 giugno 1972, la caccia e uccellagione anche alla quaglia, gazza, falchi, ghiandaia, cornacchia, colombaccio, colombella, storni, upupidi, cuculidi, turdidi, fringillidi, oriolodi, alaudidi, alcedinidi, motacillidi, muscicapidi, laridi e passeri, nel territorio dei comuni di Fornovo Taro, Medesano e Collecchio (Parma) delimitato dai confini fissati nel citato decreto ministeriale 29 novembre 1966.

(5909)

Estensione del divieto di caccia e uccellagione ad altre specie di selvaggina nel territorio dei comuni di Parma e Fontevivo (Parma).

Con decreto ministeriale 29 maggio 1967, a parziale modifica del decreto ministeriale 29 novembre 1966, sono vietati sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, fino al 30 giugno 1972, la caccia e uccellagione anche al fagiano, palmipedi, trampolieri, merli, tortore, quaglia, gazza, falchi, ghiandaia, cornacchia, colambaccio, colombella, storni, upupidi, cuculidi, turdidi, fringillidi, oriolidi, alaudidi, alcedinidi, motacillidi, muscıacapidi, laridi e passeri, nel territorio dei comuni di Parma e Fontevivo delimitato dai confini fissati nel citato decreto ministeriale 29 novembre 1966.

(5910)

Approvazione del piano di classifica dei terreni per il riparto delle spese del Consorzio di miglioramento fondiario « Scolo ed irrigazioni di Ravarino », con sede in Ravarino (Modena).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8712 in data 30 maggio 1967, è stato approvato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, il piano di classifica del comprensorio per il riparto delle spese del Consorzio di miglioramento fondiario « Scolo ed irrigazioni di Ravarino », con sede in Ravarino (Modena), deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente nella seduta del 28 giugno 1966.

(6051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 922.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6274)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6275)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6277)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 73.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6278)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.104.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6279)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.760.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6280)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.038.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6281)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.816.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6282)

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.871.832, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6283)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6288)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.316.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 15 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,02	624,95	624,89	624,82	624,90	624,98	624,92	624,82	624,98	624,95
$ Can.	578,31	578,35	578,25	577,65	578 —	578,30	578,10	577,65	578,30	578,30
Fr. Sv.	144,77	144,76	144,78	144,77	144,75	144,76	144,79	144,77	144,76	144,76
Kr. D.	90,32	90,33	90,35	90,32	90,30	90,33	90,32	90,32	90,33	90,32
Kr. N.	87,46	87,47	87,48	87,43	87,45	87,47	87,475	87,43	87,47	87,45
Kr. Sv.	121,39	121,37	121,3550	121,36	121,35	121,39	121,39	121,36	121,39	121,37
Fol.	173,46	173,50	173,51	173,47	173,45	173,52	173,46	173,47	173,52	173,48
Fr. B.	12,58	12,588	12,5925	12,5890	12,585	12,58	12,591	12,5890	12,58	12,585
Franco francese	127,35	127,30	127,30	127,26	127,30	127,34	127,27	127,26	127,34	127,30
Lst.	1744,83	1744,90	1744,50	1744,60	1744,50	1745 —	1744,75	1744,60	1745 —	1744,75
Dm. occ.	156,96	157,07	157,08	157,02	157,07	156,99	157,03	157,02	156,99	157,10
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,20	24,18	24,20	24,205	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,78	21,77	21,79	21,80	21,79	21,77	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,4175	10,4225	10,43	10,42	10,419	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 15 giugno 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624.87
1 Dollaro canadese	577,875
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87.452
1 Corona svedese	121,375
1 Fiorino olandese	173,465
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,265
1 Lira sterlina	1744,675
1 Marco germanico	157,025
1 Scellino austriaco	24,202
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	10,421

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Melissa (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Melissa (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Melissa (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967

Il Governatore: CARLI

(6469)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino Ufficiale del CNR anno II, parte 3ª, n. 12 dell'8 giugno 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a sessantadue borse di studio presso Università o altre istituzioni italiane, nelle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche;

Bando di concorso a diciotto borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche;

Bando di concorso a quarantanove borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche;

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso Università o altre istituzioni italiane per specializzazione nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche;

Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso l'Istituto di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione dell'Università di Napoli, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche;

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso l'Istituto di elettrotecnica e di elettronica del Politecnico di Milano;

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso il Laboratorio di chimica delle radiazioni e chimica nucleare « F. Giordani », Roma;

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca da usufruirsi presso l'Istituto di allevamento vegetale dell'Università di Perugia, per ricerche nell'ambito del Gruppo di lavoro per le colture idroponiche ed in serra;

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi nell'ambito del Programma particolare di ricerca sull'« approvvigionamento idrico, con speciale riguardo ai procedimenti di desalinizzazione »;

Bando di concorso a dieci borse di studio presso Università o istituzioni estere, per ricerche nelle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche;

Bando di concorso a tre borse di studio presso Istituti o Laboratori esteri per ricerche nel settore della metrologia;

Bando di concorso a novantadue borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche;

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche, da usufruirsi presso l'Osservatorio astronomico di Trieste;

Bando di concorso a undici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie;

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per tecnico, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie da usufruirsi presso il Centro di studio per la preparazione dei minerali, Roma.

(6376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

MINISTERO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1966, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione di cui trattasi dei membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Amico Barese prof.ssa Maria, titolare di lingua e letteratura inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « M. del Vascello » di Roma;

Ghezzi prof. Glauco, titolare di lingua e letteratura francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1967
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 380

(6482)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei Servizi antincendi.

Nel n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno in data 1-28 febbraio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1966 relativo all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei Servizi antincendi.

(6393)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 1, gennaio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1966, registro n. 11 Sanità, foglio n. 107, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1966.

(6501)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per le qualifiche di mestiere di « elettromeccanico » di 3ª categoria, « cianografo » di 3ª categoria e « lucidista provetto di disegni e lucidi » di 3ª categoria, nel concorso a seicento posti di operaio dello Stato nella Amministrazione della difesa (Marina), indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 21 del 15 marzo 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « elettromeccanico » di 3ª categoria, « cianografo » di 3ª categoria e « lucidista provetto di disegni e lucidi » di 3ª categoria, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1966, registro n. 62 Difesa-Marina, foglio n. 245.

(6095)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per le qualifiche di mestiere di « pittore e verniciatore » di 1ª categoria, « motorista » di 1ª categoria, « lucidista provetto di disegni e lucidi » di 2ª categoria, « tornitore in metallo » di 1ª categoria, « conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP » di 1ª categoria, « conduttore locomotive e locomotori » di 1ª categoria, « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » di 1ª categoria, « fuochista marittimo » di 2ª categoria, « aggiustatore meccanico » di 2ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964.

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 108 del 31 dicembre 1966 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « pittore e verniciatore » di 1ª categoria, « motorista » di 1ª categoria e « lucidista provetto di disegni e lucidi » di 2ª categoria, approvata con decreto ministeriale 8 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1966, registro n. 56 Difesa-Marina, foglio n. 178; la graduatoria dei candidati risultati idonei per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » di 1ª categoria, approvata con decreto ministeriale 16 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1966, registro n. 60 Difesa-Marina, foglio n. 137; la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP » di 1ª categoria, approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1966, registro n. 59 Difesa-Marina, foglio n. 283; nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « conduttore locomotive e locomotori » di 1ª categoria, « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » di 1ª categoria, « fuochista marittimo » di 2ª categoria e « aggiustatore meccanico » di 2ª categoria, approvata con decreto ministeriale 20 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1966, registro n. 58 Difesa-Marina, foglio n. 58.

(6096)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 12 aprile 1967, n. **46**.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Agevolazioni creditizie per le iniziative turistiche e ricettive

Art. 1.

E' istituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, ed a carico del bilancio della Regione un fondo di rotazione in gestione separata destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere aventi per oggetto:

a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di impianti alberghieri, villaggi turistici, a tipo alberghiero o a carattere misto-residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi rifugi, posti di ristoro, case per ferie ad uso collettivo, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali stabilimenti balneari, slittovie, sciovie panoramiche, funivie, nonchè opere a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla precedente lettera *a*)

c) agenzie di viaggio ed uffici di informazioni turistiche, nonchè mostre mercato di prodotti caratteristici dell'artigianato artistico, ad iniziativa di enti o di associazioni;

d) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere;

e) l'acquisto del terreno occorrente per gli impianti e per la sistemazione delle attrezzature necessarie previsti alle precedenti lettere, purchè la relativa spesa riconosciuta dall'Ufficio tecnico erariale non superi il 30 % dell'effettivo costo della costruzione e il terreno medesimo sia vincolato alla funzionalità dei singoli impianti.

Le opere ammesse ai benefici previsti dai primi due titoli della presente legge, si considerano di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 2.

Il fondo di rotazione è costituito:

a) da un apporto iniziale della Regione siciliana di lire 5 miliardi e 500 milioni;

b) dai proventi dell'imposta di soggiorno destinati all'esercizio del credito alberghiero;

c) dai rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento disposte in applicazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3;

d) dagli stanziamenti previsti all'art. 4 della citata legge 28 gennaio 1955, n. 3, ricadenti nell'anno finanziario 1967 e successivi.

Art. 3.

A carico del fondo previsto dall'art. 1 è concessa a garanzia sussidiaria fino al 30 % dell'intero ammontare delle singole operazioni di finanziamento effettuato dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia per le finalità indicate nel medesimo articolo 1.

Le disponibilità del fondo sono utilizzate:

a) fino alla concorrenza del 50 % ad accreditamenti in appositi conti correnti aperti presso l'IRFIS in favore degli istituti ed aziende di credito che effettuino le operazioni indicate dal precedente articolo 1 ed ammesse alla garanzia sussidiaria prevista al primo comma del presente articolo.

Gli accreditamenti sono effettuati in misura pari all'ammontare della garanzia concessa e sono estinti negli stessi limiti di tempo delle operazioni alle quali si riferiscono;

b) per la restante parte, quale fondo di rotazione di prestiti e di aperture di credito per le finalità previste nell'art. 1.

Art. 4.

Le operazioni di finanziamento previste dal precedente articolo 1 non possono gravare sui beneficiari, per interessi, diritti di commissione ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore all'1,50 %.

La durata massima dei mutui è fissata in 20 anni per le spese relative alle opere ed alla acquisizione del terreno ed in anni 10 per le attrezzature e per l'arredamento.

Per le operazioni previste dalla lettera *a*) del comma secondo del precedente articolo può essere concesso un contributo sugli interessi nella misura necessaria perchè essi non gravino sui beneficiari in misura superiore a quella stabilita nel primo comma del precedente articolo.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione del fondo sono accantonati in uno speciale fondo di riserva, destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal comma precedente. Qualora detto fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, la differenza sarà coperta con imputazione al fondo previsto dall'art. 1.

Art. 5.

Per la concessione dei prestiti previsti dall'art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14 e 15 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto Presidente regionale 30 marzo 1959, n. 11.

La concessione dei mutui, previsti alla lettera *b*) del precedente articolo 3, della garanzia, degli accreditamenti previsti alla lettera *a*) del precedente art. 3, nonchè dei contributi previsti al precedente art. 4, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Il decreto stabilisce il termine di inizio e quello di ultimazione delle opere.

Detti termini possono essere prorogati per giustificati motivi e per una sola volta.

Le opere, gli impianti, le aree ammessi al beneficio dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, a datare dall'entrata in attività dell'esercizio e dell'impianto.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione per la gestione, a mezzo del comitato previsto dall'art. 10 della presente legge, del fondo istituito con l'art. 1.

I finanziamenti previsti dai precedenti articoli possono essere assistiti, oltre che da garanzie immobiliari, anche ed eccezionalmente, da garanzie personali.

I benefici previsti agli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto assessoriale di finanziamento.

Art. 6.

La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente art. 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:

a) il 60 % per gli alberghi di lusso e di prima categoria;

b) il 65 % per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;

c) il 70 % per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla seconda e per le altre opere previste all'art. 1;

d) il 75 % per le opere e gli impianti da realizzare nelle isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;

e) il 75 % per le iniziative degli enti turistici, dei comuni e per le iniziative a carattere sociale.

Le classifiche alberghiere indicate al precedente comma sono vincolate ad un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 7.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere per le iniziative indicate ai precedenti articoli, e che siano state ammesse a finanziamento, un contributo nella misura massima del 15 % della spesa riconosciuta ammissibile, limitatamente alle opere di infrastruttura non ammesse a finanziamento statale o regionale.

Un ulteriore contributo del 5 % potrà essere concesso per le opere e per gli impianti indicati alla lettera *d*) del precedente articolo 6.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1 ed è erogato dopo l'entrata in funzione degli impianti, sulla base della documentazione delle spese sostenute e del collaudo delle opere da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Nella concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 è accordata preferenza alle iniziative rientranti fra quelle elencate in detto articolo che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi nazionali.

In tale caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5 % i limiti fissati dal precedente art. 6.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, previo parere del comitato previsto all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, può tuttavia concedere agli istituti di credito previsti al primo comma dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma del suindicato art. 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento calcolato al tasso dell'1,50 %, previsto al primo comma del precedente art. 4.

Tale contributo decorre dalla data di stipula del contratto di mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il criterio di calcolo sopra indicato si applica anche per i contributi agli interessi previsti al terzo comma dell'art. 4.

Il contributo è posto a carico del fondo previsto al precedente art. 2, nei limiti dell'assegnazione della lettera *d*) dell'articolo stesso.

Le presenti norme si applicano anche agli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno purchè essi non siano entrati in funzione alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio fissa annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e tenuto conto degli accreditamenti previsti dalla lettera *a*) dell'art. 3, la misura dell'interesse da tenere a base per le operazioni da compiersi in ciascun anno, ai fini del contributo previsto dal terzo comma dell'art. 4.

Art. 10.

Alla gestione del fondo previsto all'art. 9 provvede il comitato previsto dall'art. 10 della legge 5 agosto 1957, n. 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e scelti fra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato indicato al primo comma, stabilisce ogni anno i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l'IRFIS nella concessione dei finanziamenti.

Determina, altresì, i tipi di operazioni da effettuare ed i relativi limiti massimi.

I rapporti relativi alla gestione del fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento saranno regolati da apposita convenzione che sarà stipulata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Le domande di finanziamento, con il parere dell'ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sono inoltrate all'IRFIS, tramite l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che le correda di motivato parere.

Art. 11.

Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l'attività dell'IRFIS, e previste nelle leggi 22 giugno 1950, n. 445,

11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, nonchè nello statuto dell'ente si applicano alle operazioni effettuate a norma delle disposizioni del presente titolo.

Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo saranno portati ad incremento del fondo stesso.

TITOLO II

Provvidenze varie in favore dell'industria alberghiera

Art. 12.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può concedere contributi a favore di enti, società o privati nella misura del 35 % della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riammodernamento, l'arredamento di impianti ricettivi di categorie non superiori alla seconda, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali e balneari, impianti ricreativi e sportivi annessi ad esercizi alberghieri ivi comprese quelle iniziative a carattere misto-residenziale intese a facilitare la permanenza in Sicilia, per motivi di conoscenza turistica e di studio, a studenti universitari anche stranieri, nonchè per le relative attrezzature e arredamenti il cui costo totale preventivato non superi l'importo di L. 50 milioni.

Il contributo viene fissato nella misura del 50 % quando si tratti di impianti ed attrezzature ricettive da realizzare nelle isole minori; nelle zone balneari lontane dai centri urbani e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri nonchè di iniziative ricettive a carattere sociale.

Art. 13.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, n. 8, sentito il parere del comitato tecnico istituito con l'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1959, n. 11.

Il comitato è presieduto dall'ispettore regionale preposto alla direzione regionale dell'Assessorato.

Il decreto determina la misura del contributo in ragione della funzionalità degli impianti e del piano economico-finanziario di esercizio, nonchè le modalità e le garanzie per la relativa erogazione.

Non possono essere ammesse a contributo le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto di concessione.

Art. 14.

Le opere che abbiano ottenuto il contributo previsto dai precedenti articoli non possono essere ammesse ai benefici previsti dal titolo I della presente legge nonchè ad altre provvidenze turistiche alberghiere nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dai comma 6° e 7° dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e sono soggette al vincolo alberghiero ai sensi della legge 24 luglio 1936, n. 1692 e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni, a datare dalla entrata in attività dell'esercizio.

In caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'impianto, l'Amministrazione può, in alternativa alla facoltà prevista dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, n. 8, procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate.

Art. 15.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società le quali svolgano la loro attività nella Regione e vi abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative, opere e impianti con finalità turistiche, climatiche e termali o che provvedano alla costruzione di nuovi alberghi di qualunque impianto a carattere ricettivo.

Art. 16.

I contributi previsti all'articolo precedente competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita, aventi la sede legale nel territorio della Regione, agli atti di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni medesime, semprechè il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 17.

L'Assessore è altresì autorizzato alla erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie per gli atti concernenti trasformazioni, fusione, concentrazione di società già esistenti e atti concernenti aumento di capitali sociali da parte di società che abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale, la fusione, la concentrazione e l'aumento del capitale siano deliberati per i fini indicati all'art. 15, oppure alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi turistico-alberghieri.

Art. 18.

L'Assessore è autorizzato a concedere contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti con i quali da parte di privati, enti o società si provvede all'acquisto di aree o a rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per i fini indicati dagli articoli 1 e 12.

I contributi previsti agli artt. 15, 16, 17 e al precedente comma del presente articolo sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti connessi alla prima costituzione e all'aumento del capitale sociale.

Art. 19.

I contributi previsti agli articoli 15, 16, 17 e 18, previa istanza debitamente documentata da presentare all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono concessi con decreto dell'Assessore predetto, che stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro cui debbono essere adempiute.

I contributi sono revocati qualora, entro tre mesi dal termine fissato dal decreto di concessione, non sia esibita documentazione dell'avvenuto raggiungimento delle finalità richieste e l'adempimento delle condizioni determinate con il predetto decreto.

Art. 20.

Sono istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1966-67, 60 borse di studio all'anno di cui:

a) 40 in favore degli alunni degli istituti e delle scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nella Regione siciliana;

b) 20 in favore di coloro che abbiano compiuto presso gli anzidetti istituti e scuole professionali l'intero corso di studi conseguendo il relativo titolo.

Il 50 % delle borse di studio previsto nel comma precedente è riservato agli alunni che frequentino le scuole regionali ad indirizzo turistico-alberghiero o abbiano conseguito il diploma dalle medesime rilasciato.

L'importo di ciascuna borsa non può superare il limite massimo di L. 200 mila e sarà graduato in rapporto al luogo di residenza della famiglia del beneficiario, nonchè della sede della scuola od istituto presso i quali il medesimo deve svolgere corsi di studio e di perfezionamento, ovvero dei complessi turistico-alberghieri presso i quali sarà inviato per l'addestramento professionale, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

Le borse vengono conferite, mediante concorso, agli aspiranti particolarmente meritevoli i quali abbiano conseguito, in una unica sessione, il titolo che dà accesso alla classe cui chiedono la iscrizione, ovvero abbiano conseguito il titolo cui dà diritto l'intero corso di studio, riportando una media di voti non inferiore ai 7/10.

I concorsi per l'attribuzione delle borse di studio saranno annualmente banditi dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentiti i competenti capi d'Istituto.

Il bando dovrà indicare le modalità per l'espletamento dei concorsi, la rateazione dell'ammontare delle borse, nonchè le norme atte a garantire che gli assegnatari delle borse medesime frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. La Commissione sarà presieduta dal provveditore agli studi di Palermo e sarà così composta:

da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione;

da un componente scelto tra i capi di istituto di scuole professionali ad indirizzo turistico-alberghiero operanti nel territorio della Regione.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Al presidente ed ai membri della Commissione si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1962, n. 3.

A parità di merito dovranno essere preferiti:

gli orfani di padre;

i figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra;

i figli degli inabili al lavoro;

i profughi e rimpatriati dall'estero per causa di guerra previsti all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1948, n. 8;

gli appartenenti a famiglia numerosa.

Le borse di studio sono destinate al perfezionamento professionale all'estero presso scuole ed istituti superiori di istruzione ad indirizzo turistico-alberghiero ovvero ad addestramento professionale pratico presso grandi complessi turistico-alberghieri.

All'uopo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con detti istituti e con grandi compagnie alberghiere, apposite convenzioni.

Art. 21.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi ad enti ed istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto o da adibire a mansioni connesse all'esercizio dell'attività turistica.

Art. 22.

E' istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, la commissione prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Commissione, decide in merito ai ricorsi avverso la classifica degli arberghi, delle pensioni e delle locande, deliberata dagli enti provinciali per il turismo della Sicilia.

Al presidente ed ai membri della Commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1962, n. 3.

Art. 23.

La Commissione è composta:

di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che la presiede;

dell'ispettore di pubblica sicurezza addetto alla Presidenza della Regione siciliana;

di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio;

di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico;

di un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale delle finanze;

di un rappresentante del distretto di Palermo dell'Avvocatura dello Stato;

di un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo, competenze per territorio;

del presidente dell'Unione regionale albergatori siciliani;

di un rappresentante dei lavoratori di albergo.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

TITOLO III

Comunicazioni e trasporti di interesse turistico

Art. 24.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concorrere, mediante l'erogazione di contributi, nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico.

I contributi sono concessi allorchè ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) si tratti di servizio di prevalente interesse turistico i cui programmi di esercizio, itinerari e tariffe siano approvati dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

b) si tratti di imprese o enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi da svolgere, forniti di attrezzatura tecnica ed organizzazione adeguata, nonchè di mezzi tecnicamente idonei e rispondenti alle moderne esigenze del traffico;

c) le persone trasportate risultino non inferiori al 60 % di quelle previste nei programmi di esercizio approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Sono esclusi dal beneficio dei predetti contributi i servizi su strada ad eccezione di quelli relativi all'isola di Pantelleria.

Art. 25.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato inoltre a concedere contributi per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico.

I contributi sono concessi quando concorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di trasporti turistici:

che si effettuino in epoche corrispondenti ai periodi in cui si svolgono nel territorio della Regione le manifestazioni di maggiore interesse nel campo del turismo, dello spettacolo e dello sport, o ai periodi di particolare importanza attrattiva climatica;

ovvero tendano ad incrementare le visite in Sicilia di emigranti siciliani;

ovvero tendano a favorire il turismo sociale e giovanile;

b) si tratti di imprese ed enti aventi requisiti previsti alla lettera *a*) dell'art. 24;

c) i programmi di esercizio, gli itinerari e le tariffe siano approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Art. 26.

La misura dei contributi previsti ai precedenti articoli non può superare il 50 % del costo di esercizio relativo al servizio per il quale il contributo è accordato.

La misura massima è elevata al 60 % allorchè si tratti di iniziative promosse da enti pubblici, o società a prevalente partecipazione pubblica.

La percentuale di intervento sarà adeguata al numero di persone trasportate ed alla produttività turistica del servizio.

Il contributo previsto al primo comma deve essere prevalentemente utilizzato per una riduzione di una quota non inferiore al 30 % del costo del biglietto.

La corresponsione dei contributi avverrà a presentazione dei programmi di esercizio e della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti.

La predetta documentazione dovrà essere munita del parere degli enti provinciali per il turismo interessati per territorio per quanto concerne la rispondenza dei servizi alle finalità turistiche.

Le modalità di erogazione dei contributi e gli obblighi dei beneficiari sono fissati da apposita convenzione anche pluriennale da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti il Consiglio regionale per il turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione.

Art. 27.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni pluriennali per la concessione di contributi ad imprese o enti regolarmente autorizzati al fine di consentire l'applicazione di tariffe speciali a basso costo per il potenziamento e lo sviluppo del turismo motorizzato, a vantaggio dei turisti che soggiornano per un periodo non inferiore a giorni sei.

TITOLO IV

Attività degli enti turistici - Piani di propaganda e calendario delle manifestazioni

Art. 28.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i seguenti contributi a favore degli enti turistici sottoposti alla sua vigilanza e tutela ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1955, n. 510, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967:

a) agli Enti provinciali del turismo, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, in misura pari all'ammontare, per ciascun esercizio finanziario, al 4% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

b) alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, contributi ad integrazione di quelli previsti dall'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, in misura pari al 2% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario;

c) alle associazioni turistiche pro-loco, contributi in misura pari allo 0,50% dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici in Sicilia per ciascun esercizio finanziario.

Art. 29.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti in relazione ai programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in funzione degli interessi della economia turistica regionale e con la esclusione di destinazione per spese di personale e di amministrazione.

I bilanci ed i programmi annuali di attività degli enti, delle aziende e delle pro-loco, nonchè il piano di riparto dei contributi, sono approvati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti non oltre il mese di settembre di ciascun anno, con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport.

A tal fine, gli enti, le aziende e le pro-loco sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le proposte ed i programmi annuali entro il mese di agosto di ciascun anno.

Art. 30.

Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli enti provinciali per il turismo, e previo parere del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, determina con proprio decreto il calendario delle manifestazioni turistiche da effettuarsi nell'anno successivo.

Possono essere comprese nel calendario:

a) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, che, per la loro rilevanza, costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale;

b) le manifestazioni turistiche, ricreative, sportive a carattere interregionale quando, per la loro importanza, possano costituire valido coefficiente di incremento del turismo verso la Regione;

c) le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistiche tradizionali a carattere provinciale e locale rientranti nei programmi annuali di attività degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco aventi sede nel territorio della Regione siciliana;

d) le manifestazioni artistico-culturali, drammatiche, classiche o di carattere spiccatamente siciliano, aventi le caratteristiche di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 31.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad assumere direttamente o a mezzo di enti che abbiano tra le loro finalità l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *a*) e di quelle di cui alla lettera *d*) aventi le stesse caratteristiche della lettera *a*) del precedente articolo, fino a totale proprio carico, le spese per la realizzazione delle manifestazioni previste nelle lettere incluse nel calendario.

All'approvazione del programma esecutivo delle singole manifestazioni ed al conseguente impegno di spesa, nonchè all'incarico relativo alla organizzazione, si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Per l'attuazione delle manifestazioni sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti del finanziamento disposto in favore degli enti organizzatori.

Si applicano ai rappresentanti legali dei suddetti enti le norme della legge sull'aministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

Art. 32.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi, entro il limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione delle manifestazioni previste alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 30 quando siano effettuate a cura degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro-loco e di altri enti o associazioni di riconosciuta idoneità tecnica.

I programmi esecutivi delle singole manifestazioni ed i relativi preventivi di spesa, unitamente alla dimostrazione della disponibilità della quota a carico dell'ente organizzatore, sono presentati agli Enti provinciali per il turismo, i quali li trasmettono, corredati del parere, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 33.

I contributi indicati nell'articolo precedente sono corrisposti a presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute, munito del parere e del visto di approvazione dell'ente provinciale per il turismo competente.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a disporre anticipazioni pari all'80% dei contributi concessi per le manifestazioni organizzate dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o da altri enti pubblici o dalle associazioni pro-loco.

Gli enti, le aziende e le associazioni indicati nell'articolo precedente sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per il tramite degli Enti provinciali per il turismo interessati, i rendiconti documentati per ciascuna manifestazione ammessa a contributo, entro cinque mesi dalla realizzazione della medesima.

Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma precedente, gli enti, le aziende, le società e le associazioni beneficiarie decadono di diritto dal contributo loro concesso e la parte di queste eventualmente anticipata è recuperata a loro carico.

Art. 34.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.

Il piano, coordinato con quello cui provvede l'E.N.I.T., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, e con le iniziative degli enti turistici periferici per la propaganda nelle zone di loro competenza, è sottoposto, unitamente al programma delle manifestazioni previste dall'art. 30 entro il mese di giugno di ciascun anno, al Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, ed è approvato, previo parere del medesimo, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

Art. 35.

Ai fini della formulazione del programma previsto dall'articolo precedente, e dei bandi di concorso previsti dal successivo comma, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può avvalersi della consulenza di imprese ed enti specializzati nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica, cui richiederà tempestivamente dettagliate offerte. I relativi rapporti saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Per l'attuazione del programma previsto dall'articolo precedente con esclusione delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, dalla radio e della televisione l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a mezzo di appalti concorso o di licitazione privata a cui saranno invitati imprese ed enti specializzati, nazionali od esteri, di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria.

Art. 36.

Del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con legge 23 aprile 1956, n. 30, fanno parte oltre ai membri previsti dall'art. 3 della detta legge:

a) l'ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il medesimo fa parte di diritto delle commissioni previste dall'art. 6 della legge sopra indicata;

b) i soprintendenti alle antichità, ai monumenti e alle gallerie della Sicilia. I medesimi fanno parte, di diritto, della commissione del turismo prevista dal predetto art. 6.

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

Il n. 7 dell'art. 3 della legge 23 aprile 1956, n. 30 è così modificato: « i presidenti degli Enti provinciali del turismo e, in loro vece, i direttori appositamente delegati ».

Le Commissioni del Consiglio del turismo, dello spettacolo e dello sport possono avvalersi, di volta in volta, dell'opera di tecnici particolarmente esperti nella materia da trattare.

TITOLO V

Incremento delle attività e degli impianti sportivi

Art. 37.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può assumere, nelle forme e nei limiti indicati negli articoli seguenti, oneri finanziari per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori.

Per la realizzazione di tali finalità l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede direttamente, oppure concorre al finanziamento delle opere, impianti ed attrezzature sportive, in conformità a quanto disposto negli articoli seguenti.

Per la realizzazione delle iniziative a spesa diretta, si provvede a norma dell'art. 4 della legge 20 aprile 1956, n. 27 e della legge 29 dicembre 1962, n. 28.

Art. 38.

Le iniziative dirette della Regione sono assunte tenendo conto anche delle realizzazioni che il CONI, nell'espletamento dei propri compiti deve attuare nel territorio della Regione siciliana. La programmazione di massima risultante da tale coordinamento, è approvata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera della Giunta regionale.

Per le realizzazioni ad iniziativa del CONI nella Regione, l'Assessore può intervenire mediante finanziamento integrativo in favore degli enti pubblici interessati.

Le aree occorrenti per la costruzione di nuovi impianti previsti dal precedente articolo, ivi compresi quelli che rientrano nelle realizzazioni del CONI, e degli enti pubblici con finanziamento dell'Istituto per il credito sportivo, sono scelte dalle amministrazioni comunali interessate, sentita la commissione edilizia comunale circa la idoneità dell'area da scegliersi.

La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni del suolo occorrente per le opere per le quali provvede direttamente e di quelle occorrenti per le realizzazioni del CONI e degli enti pubblici con finanziamento dell'Istituto per il credito sportivo.

Il prezzo di espropriazione è calcolato in base al valore venale delle superfici da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto, senza tenere conto degli aumenti di valore che siano derivati e che derivano, sia direttamente che indirettamente, dai programmi, dalla previsione di inclusione nei progetti e dalla esecuzione delle opere.

Art. 39.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore di enti pubblici e di enti e società regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi federali per la realizzazione di opere ed impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature stabili costituenti un insieme organico e funzionale nelle misure seguenti:

a) per importi non superiori a 50 milioni, contributi nella misura del 50 % della spesa prevista;

b) per importi superiori ai 50 milioni e fino a 100 milioni, contributi nella misura del 40 % della spesa prevista.

Il contributo è elevato all'80 % quando le opere previste nel comma precedente siano effettuate ad iniziativa di enti pubblici in comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, nelle zone di riforma agraria, nelle isole minori e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri.

Art. 40.

I contributi previsti dagli articoli precedenti sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della commissione prevista dall'art. 3 della legge 6 aprile 1951, n. 35, e sulla base di progetti e preventivi, muniti di parere favorevole del CONI e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario o del proprietario dell'area, di apposito disciplinare contenente, oltre le modalità di esecuzione degli impianti, l'impegno a non destinare ad altro uso le opere eseguite per un periodo non inferiore ai 20 anni, decorrenti dalla data di collaudo dell'impianto.

In caso di inadempienza, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentiti gli Enti provinciali per il turismo ha la facoltà di revocare il contributo o di provvedere direttamente o tramite terzi, alla gestione dell'impianto sportivo, stabilendo apposite norme per la concessione e le modalità di gestione.

Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e le garanzie alle quali è subordinata la erogazione dei contributi.

Alle opere previste dal presente articolo e dai precedenti articoli 37 e 38 è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1528.

Art. 41.

Il concorso della Regione al fondo previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 e corrispondente alle quote dei proventi dei diritti erariali derivanti dalle manifestazioni sportive con o senza scommesse e dei proventi dei diritti erariali sulle scommesse previste all'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703 è raddoppiato.

Il 35 % della disponibilità del fondo medesimo è destinato al potenziamento di attività sportive in settori non compresi fra quelli previsti dall'art. 3 della legge indicata al comma precedente ed a favore di enti, società ed associazioni sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi, ivi comprese le attività e le manifestazioni ippiche.

Il piano di riparto dei contributi previsti dal secondo comma del presente articolo è formulato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previo parere della commissione competente del Consiglio regionale del turismo.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, nel quale sono fissati l'ammontare del contributo e le modalità e garanzie per la relativa erogazione.

Nella concessione dei contributi sarà tenuto conto dell'organizzazione di centri di preparazione e di addestramento sportivo per la gioventù locale.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1953, n. 72, la commissione prevista all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2, formula annualmente un piano di riparto, anche prescindendo dalle limitazioni dell'art. 4 della predetta legge.

La Commissione predetta è così integrata:

dall'ispettore regionale preposto alla direzione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

da due esperti in materia calcistica designati rispettivamente dalla Lega Sicula e dalle società siciliane riconosciute dalla Federazione italiana giuoco calcio;

da due esperti designati dal CONI.

I membri della commissione anzidetta durano in carica circa tre anni e possono essere riconfermati.

Alla relativa nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

TITOLO VI

Agevolazioni per il turismo sociale

Art. 42.

E' istituito presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, un fondo di rotazione diretto ad integrare le disponibilità finanziarie destinate dall'Automobile Club

d'Italia (A.C.I.), dal Club Alpino Italiano (C.A.I.), dal Club Alpino Siciliano (C.A.S.), dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), dalla Gioventù Italiana (G.I.) e dal Touring Club Italiano (T.C.I.), nonchè dalle organizzazioni sindacali e cooperativistiche attraverso i rispettivi enti turistici, ovvero da enti di assistenza ai lavoratori giuridicamente riconosciuti, alla concessione di crediti turistici in favore dei lavoratori residenti in Sicilia.

Al fondo possono attingere gli enti predetti in proporzione delle operazioni di credito turistico effettuato in favore dei lavoratori residenti in Sicilia in ciascun anno.

I rapporti con gli enti previsti dal primo comma saranno regolati da apposite convenzioni da approvarsi dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Consiglio regionale del turismo ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Nelle convenzioni saranno inserite opportune clausole per condizionare la consecuzione dei benefici previsti dal presente articolo ad iniziative dei predetti enti, dirette ad incrementare il turismo sociale verso la Regione.

Alla costituzione del fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con la somma di L. 100 milioni da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1968.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede utilizzando le disponibilità derivanti nell'esercizio predetto dalla cessazione degli oneri di cui all'art. 25 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 12.

TITOLO VII

Norme di finanziamento

Art. 43.

Per le finalità di cui ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

art. 1: L. 5.500 milioni;

art. 7: L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1967 e 1968 per un totale di L. 400 milioni;

art. 12: 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 750 milioni di lire;

articoli 15, 16, 17, 18: L. 50 milioni per l'esercizio finanziario 1967; L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970 e L. 73 milioni per l'esercizio finanziario 1971, per un totale di 423 milioni di lire;

art. 21: L. 44 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di L. 132 milioni;

art. 28: L. 585 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di L. 1.755 milioni di lire;

art. 32: L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 per un totale di 540 milioni di lire;

art. 37: L. 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 800 milioni di lire;

art. 39: L. 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 per un totale di 1.200 milioni di lire.

Al relativo onere si provvede con l'utilizzazione del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 24 per la parte destinata, ai termini dell'art. 4, lettera *d*), dalla legge stessa, ad interventi per lo sviluppo dell'economia turistica.

Art. 44.

Per le finalità previste ai seguenti articoli della presente legge è autorizzata per ciascun esercizio la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

art. 20: 12 milioni;
articoli 24 e 25: 450 milioni;
art. 31: 400 milioni;
art. 34: 304 milioni;
art. 41: 420 milioni.

Al relativo onere per gli esercizi successivi a quello corrente si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti inscritti nell'esercizio 1967 ai capitoli 533, 534, 537, 538, 541, 718, 719, 720, 721, 723 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Per le finalità di cui alla lettera *d*) dell'art. 30 è autorizzata, a partire dall'esercizio 1968, la spesa annua di L. 100.000.000, cui si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti nel detto esercizio dalla cessazione degli oneri previsti dall'art. 25 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 12.

Per l'esercizio finanziario corrente si provvede, nei limiti delle somme non impegnate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli predetti.

Art. 45.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.

Per l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per l'esercizio corrente nelle rubriche dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si applicano le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7.

Art. 47.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1967

CONIGLIO

GRIMALDI

(5022)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.